

REGOLAMENTO (UE) N. 330/2011 DEL CONSIGLIO

del 6 aprile 2011

recante modifica del regolamento (CE) n. 560/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d'Avorio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2011/221/PESC del Consiglio, del 6 aprile 2011, recante modifica della decisione 2010/656/PESC che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d'Avorio ⁽¹⁾,

vista la proposta congiunta dell'Alto Rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2011/221/PESC prevede, tra l'altro, ulteriori misure restrittive in relazione alla Costa d'Avorio, in aggiunta a quelle contenute nella decisione 2010/656/PESC del Consiglio ⁽²⁾, tra cui un divieto relativo alla negoziazione di obbligazioni e all'erogazione di prestiti al governo illegittimo di Laurent GBAGBO, nonché una disposizione volta a garantire che dette misure restrittive non incidano sulle operazioni umanitarie in Costa d'Avorio.
- (2) Le misure restrittive in questione rientrano nell'ambito del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, pertanto, al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri, la loro attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione.
- (3) Il 30 marzo 2011 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1975 [«UNSCR 1975 (2011)»] che impone sanzioni mirate nei confronti di ulteriori persone che rispondono ai criteri stabiliti nella risoluzione 1572 (2004) e nelle risoluzioni successive, includendo le persone che ostacolano la pace e la riconciliazione in Costa d'Avorio, intralciano, nel paese, i lavori dell'operazione delle Nazioni Unite in Costa d'Avorio (UNOCI) e di altri attori internazionali e commettono gravi violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario.

⁽¹⁾ Cfr. pagina 20 della presente Gazzetta ufficiale.⁽²⁾ GU L 285 del 30.10.2010, pag. 28.

- (4) Inoltre, è opportuno modificare l'elenco delle persone ed entità soggette alle misure restrittive di cui agli allegati I e IA del regolamento (CE) n. 560/2005 del Consiglio, del 12 aprile 2005, che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d'Avorio ⁽³⁾.

- (5) Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 560/2005 è così modificato:

- 1) sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 3 bis

In deroga all'articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri, indicate sui siti web elencati nell'allegato II, possono autorizzare, relativamente a persone, entità ed organismi elencati nell'allegato IA, che siano sbloccati o messi a disposizione taluni fondi o risorse economiche congelati necessari per scopi umanitari, previa notifica agli altri Stati membri e alla Commissione.

Articolo 3 ter

In deroga all'articolo 2, e purché un pagamento da parte di una persona, di un'entità o di un organismo di cui all'allegato IA sia dovuto in forza di un contratto o di un accordo concluso o di un'obbligazione sorta per la persona, l'entità o l'organismo in questione prima della data di designazione di tale persona, entità o organismo, le autorità competenti degli Stati membri, indicate sui siti web elencati nell'allegato II, possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati, purché l'autorità competente in questione abbia accertato che:

- i) i fondi o le risorse economiche sono utilizzati per un pagamento da una persona, un'entità o un organismo di cui all'allegato IA;

⁽³⁾ GU L 95 del 14.4.2005, pag. 1.